

Speciale Estate 2020

Le novità dall'8 al 26 agosto 2020



Copyright © 2020 - Cesi Multimedia s.r.l.
Via V. Colonna 7, 20149 Milano
www.cesimultimedia.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell'opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo.
L'elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all'autore e/o all'editore per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sommaro

Speciale Estate - Prima Lettura	1
Pubblicato in GU il Decreto "Agosto": le nuove misure per il lavoro e il rilancio dell'economia	1
Speciale Estate - News	15
TFR: definito dall'ISTAT il coefficiente di luglio 2020	15
Pubblicato il nuovo DPCM con le misure anti Covid-19 in vigore fino al 7 settembre 2020	15
La medicina generale nell'ambito della riorganizzazione del SSN	16
Validità del DURC e proroga dello stato d'emergenza da contagio per Covid-19	16
Ulteriori chiarimenti sui criteri di fruizione dell'assegno di natalità	17
Riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni ex lege n. 508/1999	17
Riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo under 40 per i lavoratori autonomi agricoli	18
Pagamento delle prestazioni all'estero ed accertamento dell'esistenza in vita	19
Prime indicazioni INPS sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA	19
Prime indicazioni INPS relative alla riduzione della pressione fiscale	21
Le istruzioni operative per la CIGD per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome	22
Modalità di presentazione delle domande di CIGD per i lavoratori sportivi	23
Convenzione con i CAF per la gestione delle domande di RdC, PdC e REM	23
Istruzioni per elaborazioni flusso Uniemens e trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli	24
Settori turismo e stabilimenti termali: chiarimenti sull'indennità Covid-19 di marzo, aprile e maggio 2020	24
Fruizione oraria del congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato	25
CIGD aziende plurilocalizzate ed attribuzione d'ufficio delle domande alla corretta procedura gestionale	26
Anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili	26
Novità sulla procedura "Contatti" nel Cassetto Previdenziale Aziende	27
Al via il riesame delle domande "Indennità Covid-19" respinte	27
In vigore dal 15 agosto 2020 il Decreto "Agosto"	28
Pubblicate in GU le nuove disposizioni sull'uso delle mascherine in ogni luogo pubblico a rischio assembramento	29
In GU le novità sulla previdenza di medici, avvocati e consulenti del lavoro	29
In GU le novità sulla previdenza di ingegneri, architetti, impiegati agricoli, veterinari e orfani di sanitari italiani	30
In GU le novità sulla previdenza di consulenti del lavoro e giornalisti	31
Pubblicato in GU il tasso di attualizzazione delle agevolazioni erogate a favore delle imprese	31
In GU il comunicato sulla mancata conversione in legge del D.L. n. 52/2020	31
In GU il comunicato MLPS sulla previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura	32
In GU il comunicato MLPS sulla previdenza dei consulenti del lavoro	32
In GU il comunicato MLPS sul contributo di maternità dei consulenti del lavoro	33

In GU il comunicato ISTAT con l'indice dei prezzi al consumo di luglio 2020	33
In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di ingegneri, architetti, medici ed odontoiatri.....	33
In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di dottori commercialisti e giornalisti professionisti.....	34
I giudici di pace hanno diritto alle ferie retribuite.....	35
I chiarimenti dell'AE sulle nuove disposizioni sul fringe benefit ad uso promiscuo.....	35
I chiarimenti dell'AE sulla fruizione del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI	36
Emergenza rapporti di lavoro in agricoltura: diffusi i dati del Viminale.....	36
Dal Consiglio di Stato chiarimenti sulla verifica dei requisiti richiesti ai dipendenti pubblici.....	37
Carabinieri, ai fini del trasferimento il convivente è equiparato al coniuge.....	37
Bando Arché, oltre 10 milioni di euro per i professionisti lombardi	38
"Bonus Ristorazione" destinato all'intera categoria	38
Speciale Estate - Italia Oggi.....	40
Rettifica per la Cigd in più sedi	40
Salvagente antiCovid ai pescatori	40
Contratti a termine, via libera a proroghe e rinnovi acausali.....	40
Semaforo verde alla nuova Cig.....	41
I bonus valgono nove miliardi.....	41
Licenziamenti, divieto a vita	41
Sanatoria per la vecchia cig.....	41
Decontribuzione Sud? Un bluff.....	42
Contratti, il deposito conviene.....	42
Lavoro agile, 2 proroghe.....	42
Congedo Covid fruibile a ore	42
Professioni unite dal Covid.....	43
Requisiti diversi per i 600 euro	43
Il bonus bebè non bada all'Isee	43
Stop alla proroga per legge.....	43

Speciale Estate - Prima Lettura

MANOVRA ESTIVA

Publicato in GU il Decreto “Agosto”: le nuove misure per il lavoro e il rilancio dell’economia

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 14 AGOSTO 2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 – S.O. n. 30, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto “Agosto”) divengono operative le nuove misure per il sostegno e il rilancio dell’economia del nostro Paese a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.

Il provvedimento si aggiunge ai molteplici interventi normativi adottati dal Governo, nel corso dei precedenti mesi, in particolare per fornire adeguate misure in tema di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito dei lavoratori. Il provvedimento entra in vigore il 15 agosto 2020.

Riassumiamo le principali novità previste per il mondo del lavoro.



Art. 1 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) **per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane da collocarsi nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.**



Attenzione

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane (di questo nuovo provvedimento).

Le ulteriori nove settimane di trattamenti (di questo nuovo provvedimento) sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del

raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a. **al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b. **al 18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.



Attenzione

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.


L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.







Attenzione


Si precisa che:

- le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (**in fase di prima applicazione entro la fine del mese successivo all'entrata in vigore del decreto**);
- in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione;

	<p>- in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3- bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.</p> <p> Attenzione</p> <p>- La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa;</p> <p>- i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle 50 giornate qui indicate;</p> <p>- i periodi di integrazione già autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro così come previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.</p> <p>I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti entro il 31 agosto 2020.</p> <p>I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.</p>
<p>Art. 2 -Modifiche all'articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti</p>	<p>I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane.</p>

	<p> Attenzione</p> <p>Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto.</p> <p>Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate.</p> <p> Attenzione</p> <p>Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni specificatamente previste dal presente provvedimento, le Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste.</p> <p>La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.</p>
<p>Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</p>	<p>Al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione; • che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii.; <p>ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo massimo di quattro mesi; • fruibili entro il 31 dicembre 2020; • nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nel citato periodo; • con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; • riparametrato e applicato su base mensile. <p>L'accesso al beneficio comporta l'applicazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre 2020 (termine mobile).</p> <p> Attenzione</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta la revoca dall'esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle</p>

	aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Art. 4 - Modifiche all'articolo 88 in materia di Fondo Nuove Competenze	<p>Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa; • e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Art. 5 - Modifiche all'articolo 92 in materia di NASPI e DIS-COLL	<p>Le prestazioni Naspi e DisColl, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.</p> <p>L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p>
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato	<p>Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori subordinati a tempo indeterminato; • con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico; <p>è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; • l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico; • per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione; • con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; • nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. <p> Attenzione</p> <p>Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.</p> <p>L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato suc-</p>

	<p>cessiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p>
<p>Art. 7 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</p>	<p>L'esonero contributivo è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.</p> <p> Attenzione</p> <p>L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Art. 8 – Modifiche all'articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</p>	<p>In deroga all'articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Le disposizioni in tema di obbligo automatico di proroga dei contratti a termine o in somministrazione sono abrogate.</p>
<p>Art. 9 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

- **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.**

È riconosciuta la stessa indennità per il medesimo importo ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:


- a. **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b. **lavoratori intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- c. **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d. **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiori ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.




Attenzione

I soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:


- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di

	<p>cui agli articoli 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione.</p> <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p> <p>Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:</p> <ol style="list-style-type: none"> titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. <p> Attenzione</p> <p>Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.</p> <p>Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Art. 10 - Indennità lavoratori marittimi</p>	<p>1. Ai lavoratori marittimi, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruola-</p>

	<p>mento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Art. 12 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi</p>	<p>Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, • gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), • le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, <p>i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p> Attenzione</p> <p>Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.</p> <p>Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni qui oggetto di esame, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni.</p>
<p>Art. 13 – Disposizioni concer-</p>	<p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto</p>

<p>nenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza</p>	<p>del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.</p> <p>Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.</p> <p>Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</p>	<p>Ai datori di lavoro che</p> <ul style="list-style-type: none"> • non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 • ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. <p>Alle medesime condizioni, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604.</p> <p>Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla mes-

	<p>sa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22; - ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. <p>Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
<p>Art. 15 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati</p>	<p>Con effetto dal 20 luglio 2020, in relazione all'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, i benefici incrementativi sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.</p>
<p>Art. 16 – Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148</p>	<p>Vengono incrementate le risorse stanziare in tema di assegno ordinario.</p>
<p>Artt. 17-18 – Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale e di patronati</p>	<p>Con riferimento all'esercizio finanziario 2020 sono aumentati gli specifici stanziamenti a favore di Caf e Patronati.</p>
<p>Art. 19 – Accesso alla cassa in-</p>	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso</p>

<p>tegrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse</p>	<p>l'attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze; • domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; • prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID19; <p>possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, con specifica causale "COVID 19 - Obbligo permanenza domiciliare".</p> <p> Attenzione</p> <p>Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo di complessive di 4 settimane, limitatamente alle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.</p> <p>Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.</p> <p>Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>
<p>Art. 21 - Rideterminazione limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici</p>	<p>Vengono rideterminati i limiti di spesa in relazione al cd. bonus baby-sitter e al trattamento in favore dei lavoratori domestici.</p>
<p>Art. 23 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</p>	<p>Ferme restando le erogazioni già concesse, il Reddito di emergenza (di seguito "Rem") è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5</p>

	<p>dell'art. 82, D.L. n. 34/2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020; assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto-legge; possesso dei requisiti di cui ai commi 2, ad eccezione della lettera b), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del D.L. n. 34 del 2020. <p>La domanda per la quota di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p>Art. 26 - Sorveglianza attiva in quarantena</p>	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale connesso con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>Art. 97 - Ulteriori misure dei versamenti sospesi</p>	<p>I versamenti sospesi ai sensi del D.L. n. 34/2020 possono essere effettuati, senza interessi e sanzioni, nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> per un importo pari al 50% di quanto sospeso, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; <p>il restante 50% di quanto sospeso mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</p>
<p>Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</p>	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad € 516,46.</p>



Riferimenti normativi

- D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Speciale Estate - News

NEWS – ISTAT

TFR: definito dall'ISTAT il coefficiente di luglio 2020

L'ISTAT – con comunicato del 12 agosto 2020 – ha reso noto che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori tra il 15 luglio 2020 ed il 14 agosto 2020, la quota di TFR accantonata, deve essere rivalutata utilizzando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a 102,3.

Al riguardo, si ricorda che per determinare il coefficiente di rivalutazione del TFR, è necessario:

- disporre dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat;
- calcolare la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione;
- calcolare il 75% di tale differenza;
- aggiungere ogni mese il tasso fisso di 0,125 che su base annua è pari a 1,500.

La somma tra il 75% (c) e il tasso fisso (d) è il coefficiente di rivalutazione (pari, nel caso in commento, a 0,875000).



Riferimenti normativi

Comunicato 12 agosto 2020

NEWS – EMERGENZA CORONAVIRUS

Pubblicato il nuovo DPCM con le misure anti Covid-19 in vigore fino al 7 settembre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2020, n. 198 è stato pubblicato il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il provvedimento – in vigore dal 9 agosto al 7 settembre p.v. – ribadisce:

- la necessità di incentivare, per le attività professionali, l'utilizzo dello smart working, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- la necessità di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, verrà rilasciata dal SSN una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.



Riferimenti normativi

D.P.C.M. 7 agosto 2020

NEWS – SANITÀ

La medicina generale nell'ambito della riorganizzazione del SSN

“Non possiamo che essere soddisfatti per questo primo incontro con il quale si è insediato oggi il tavolo permanente per la medicina generale voluto dal ministro Roberto Speranza”: lo ha affermato nei giorni scorsi il segretario generale FIMMG, Silvestro Scotti, commentando l'avvio di un percorso fattivo che punta ad affrontare i temi caldi per la medicina generale sulla riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale non solo alla luce della crisi pandemica, ma anche nell'ottica di una stabilizzazione del Servizio sulla base delle sfide future della cronicità e dell'invecchiamento della popolazione, oltre che di eventuali altre emergenze sanitarie e non.

Un altro aspetto sul quale si sta lavorando – ha ricordato il segretario generale FIMMG – quello del ruolo della medicina convenzionata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Per Scotti si tratta di un ruolo centrale, perché la convenzione è uno strumento che se usato bene offre risultati anche migliori di altre forme contrattuali, soprattutto sul territorio che ha bisogno della capacità di iniziativa e dell'adattamento del libero professionista convenzionato ben più delle gerarchie di processi che rispondono ad ordini di servizio.



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 24 agosto 2020

NEWS – DURC E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Validità del DURC e proroga dello stato d'emergenza da contagio per Covid-19

L'INPS – con Messaggio 10 agosto 2020, n. 3089 – ha precisato che la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, ex D.L. n. 83/2020, non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.

Pertanto, a decorrere dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020) tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.



Riferimenti normativi

Messaggio 10 agosto 2020 n. 3089

NEWS – INPS, PRESTAZIONI**Ulteriori chiarimenti sui criteri di fruizione dell’assegno di natalità**

L'INPS – con Messaggio 11 agosto 2020, n. 3104 – ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori vigenti, relativamente alle domande di assegno riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020).

Il provvedimento, inoltre, fornisce alcune indicazioni sulla sospensione dei termini, ex art. 34, D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Al riguardo, viene precisato che nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità per i nati o adottati nel 2020 l'abbinamento ad un ISEE non sia possibile per la sua insussistenza, la prestazione viene erogata ugualmente, ma nella misura minima di € 80 al mese, ovvero di € 96 al mese in caso di figlio successivo al primo.

In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione, con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le Strutture territoriali dell'INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell'eventuale indebitato.

Qualora l'ISEE venga presentato successivamente, l'importo dell'assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Dal caso di assenza dell'ISEE minorenni va distinta l'ipotesi rappresentata dalla presenza di ISEE, attestato al momento della domanda o successivamente alla presentazione della stessa, ma che rechi omissioni e/o difformità (c.d. ISEE difforme) relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali autodichiarati.

Per gli eventi del 2020 la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni/difformità.

**Riferimenti normativi**

Messaggio 11 agosto 2020 n. 3104

NEWS – INPS, CONTRIBUZIONE**Riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni ex lege n. 508/1999**

L'INPS – con Circolare 21 agosto 2020, n. 95 – ha fornito alcune indicazioni per il riscatto ai fini pensionistici, ex art. 2, D.Lgs. n. 184/1997, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni ex art. 1, legge n. 508/1999:

- a conclusione dei corsi attivati a seguito dell'emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212,
- al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.

Sono ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ex art. 2, D.Lgs. n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).

Al riguardo, l'INPS ha precisato che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:

- possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all'iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all'iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;
- conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).



Riferimenti normativi

Circolare 21 agosto 2020, n. 95

NEWS – INPS, CONTRIBUZIONE

Riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo under 40 per i lavoratori autonomi agricoli

L'INPS – con Messaggio 17 agosto 2020, n. 3115 – ha comunicato che sono stati rielaborati i prospetti "Dettaglio F24 Esercizio: 2020" con il riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo.

I contribuenti devono provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre 30 giorni decorrenti dal 17 agosto 2020.

Nel caso in cui il contribuente abbia già pagato la prima rata per l'anno 2020 per l'importo al lordo dell'esonero, le somme eccedenti l'importo ricalcolato della prima rata saranno portate a conguaglio sulle somme dovute per le rate successive, relative alla medesima emissione.

Per le istanze di esonero non ancora definite sono tuttora in corso le attività per l'acquisizione dei codici che certificano l'avvenuto controllo dei massimali: massimale "de minimis" per gli aiuti nel settore agricoltura dal Registro del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e visure "aiuti" e "de minimis" dal Registro nazionale aiuti di Stato. Si evidenzia che i predetti codici devono essere indicati nei provvedimenti di concessione.



Riferimenti normativi

Messaggio 17 agosto 2020 n. 3115

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI**Pagamento delle prestazioni all'estero ed accertamento dell'esistenza in vita**

L'INPS – con Messaggio 11 agosto 2020, n. 3102 – ha reso noto che, poiché la diffusione del Coronavirus non ha permesso ai pensionati sottoposti al controllo “dell'esistenza in vita” di completare agevolmente il processo a causa delle chiusure degli Uffici consolari e di Patronato imposte dall'emergenza sanitaria, in accordo con Citibank è stato ritenuto opportuno procedere alla sospensione delle attività connesse all'accertamento dell'esistenza in vita che avrebbe interessato i pensionati residenti in Asia, nel Continente americano, in Estremo Oriente, Paesi Scandinavi e Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi, differendo l'avvio di tale verifica generalizzata.

In tal senso, nella tabella che segue sono indicate le scadenze differenziate per la suddivisione in fasi relative alla prima e seconda fase della verifica relativa agli anni 2020 e 2021:



Aree geografiche interessate	Limite temporale		Riscossione in contanti presso WU	Sospensione dei pagamenti
	da	a		
Paesi del Nord, Centro e Sud America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi	Ottobre 2020	Febbraio 2021	Marzo 2021	Aprile 2021
Europa, Africa e Oceania <i>(Soggetti che non hanno portato a termine la prima fase della campagna anni 2019 e 2020)</i>	Ottobre 2020	Febbraio 2021	Marzo 2021	Aprile 2021
Europa, Africa e Oceania <i>(Soggetti compresi nella seconda fase della campagna anni 2020 e 2021)</i>	Gennaio 2021	Giugno 2021	Luglio 2021	Agosto 2021

**Riferimenti normativi**

Messaggio 11 agosto 2020 n. 3102

NEWS – AMMORTIZZATORI SOCIALI**Prime indicazioni INPS sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA**

L'INPS – con Messaggio 21 agosto 2020, n. 3131 – ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 104/2020.

Il c.d. decreto agosto ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell'assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue:

- le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Riguardo all'articolazione delle nuove settimane di trattamenti, l'impianto del D.L. n. 104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale "emergenza COVID-19", il meccanismo dell'invio di due domande distinte per chiedere l'intervento di sostegno al reddito.

Mentre il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori 9 settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.

A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all'azienda l'obbligo del versamento di un contributo addizionale - da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - determinato secondo le misure che seguono:

- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per richiedere l'ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all'atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.

Quanto alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale, viene precisato che per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale "COVID-19 nazionale" già in essere.

Per quanto attiene alle ulteriori 9 settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l'invio delle domande.

Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane, ex art. 1 D.L. n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite.

A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (9 complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.



Riferimenti normativi

Messaggio 21 agosto 2020 n. 3131

NEWS – INPS, PRESTAZIONI

Prime indicazioni INPS relative alla riduzione della pressione fiscale

L'INPS – con Circolare 21 agosto 2020, n. 96 – ha fornito le indicazioni in merito all'attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall'INPS in qualità di sostituto di imposta.

Com'è noto, gli interventi sono i seguenti:

- trattamento integrativo del reddito pari ad € 100 mensili, per un importo rispettivamente di € 600 con riferimento al secondo semestre del 2020, e di € 1.200 annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore ad € 28.000 annui;
- un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari ad € 600 in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore ad € 28.000 che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad € 40.000 annui.

I beneficiari del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente, ex art. 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
 1. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
 2. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 3. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
 4. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
 5. remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 6. prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
 7. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Per espressa previsione normativa sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione, ex art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli appena richiamati.

Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.



Riferimenti normativi

Circolare 21 agosto 2020, n. 96

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le istruzioni operative per la CIGD per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome

L'INPS – con Messaggio del 25 agosto 2020, n. 3144 – ha illustrato le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga dal D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020) e dal D.L. n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende c.d. plurilocalizzate, fornendo poi indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.

Com'è noto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione o sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all'Istituto, che – verificata l'autorizzazione riguardante il periodo precedente (nove settimane), constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma – provvederà all'autorizzazione e all'erogazione della prestazione.

Nei casi in cui i datori di lavoro siano stati autorizzati per periodi inferiori a nove settimane, dovranno rivolgersi al MLPS per il completamento di detto periodo, utilizzando le consuete modalità.

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell'accesso all'ulteriore periodo di quattro settimane – che possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all'Istituto apposita specifica domanda.

Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre al pagamento diretto, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l'ammontare con il sistema del conguaglio contributivo.



Riferimenti normativi

Messaggio 25 agosto 2020, n. 3144

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI**Modalità di presentazione delle domande di CIGD per i lavoratori sportivi**

L'INPS – con Messaggio 21 agosto 2020, n. 3137 – ha comunicato il rilascio dell'applicativo per la presentazione all'Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, fornendo le relative istruzioni operative.

La domanda è disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS".

Al portale "Servizi per aziende e consulenti" si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto.

All'interno dell'opzione specificata "CIG in deroga INPS", selezionando "invio domande", viene proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: "deroga INPS", "deroga plurilocalizzata" e "deroga INPS SPORTIVI". Per la presentazione delle domande di cui all'oggetto deve essere selezionata l'opzione "deroga INPS SPORTIVI".

Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.

Per il trattamento di CIG in deroga in specie, al momento, non è prevista l'anticipazione del 40% delle ore autorizzate.

**Riferimenti normativi**

Messaggio 21 agosto 2020, n. 3137

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI**Convenzione con i CAF per la gestione delle domande di RdC, PdC e REM**

L'INPS – con Messaggio 10 agosto 2020, n. 3091 – ha comunicato che è stato adottato lo schema di convenzione con i Centri di assistenza fiscale per l'attività di raccolta e la trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza, di pensione di cittadinanza, delle comunicazioni e delle domande di reddito di emergenza per l'anno 2020.

La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell'imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.

I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l'attività di cui all'oggetto dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.

**Riferimenti normativi**

Messaggio 10 agosto 2020 n. 3091

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Istruzioni per elaborazioni flusso Uniemens e trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli

L'INPS – con Messaggio 12 agosto 2020, n. 3109 – ha comunicato che per l'erogazione della prestazione di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", rimane inalterata la possibilità per le aziende di anticipare le prestazioni nei confronti dei soli operai agricoli a tempo indeterminato e di conguagliare successivamente gli importi anticipati, valorizzando il flusso Uniemens (PosAgri) secondo le consuete modalità di elaborazione.

Per quanto riguarda il pagamento diretto, in generale, tale modalità di erogazione della prestazione di CISOA è prevista in modo esclusivo per gli impiegati a tempo indeterminato. In via di eccezione, per le domande con causale "CISOA DL RILANCIO", la predetta modalità è consentita anche per gli operai a tempo indeterminato. Inoltre, per la predetta causale, l'azienda può chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Le aziende interessate agli adempimenti afferenti ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto devono inviare il modello "SR43" semplificato ai sensi del Messaggio n. 1800/2020, da allegare alla domanda telematica ("SR33").



Riferimenti normativi

Messaggio 12 agosto 2020 n. 3109

NEWS – INPS, PRESTAZIONI

Settori turismo e stabilimenti termali: chiarimenti sull'indennità Covid-19 di marzo, aprile e maggio 2020

L'INPS – con Circolare 14 agosto 2020, n. 94 – ha fornito alcune istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione dell'indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 devono presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica.

I potenziali fruitori della stessa possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

L'indennità in commento non è cumulabile con i seguenti trattamenti:

- trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga;
- indennità Covid-19, ex artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
- indennità istituite per l'emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- indennità istituite per l'emergenza epidemiologica Covid-19 dal D.M. 30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ex art. 84, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici, ex art. 85, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
- reddito di emergenza;
- reddito di cittadinanza.

L'indennità in argomento è altresì compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpl, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.



Riferimenti normativi

Circolare 14 agosto 2020 n. 94

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Fruizione oraria del congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

L'INPS – con Messaggio 11 agosto 2020, n. 3105 – ha fornito alcune indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare.

Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

L'Istituto, infine, chiarisce che se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'INPS dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.



Riferimenti normativi

Messaggio 11 agosto 2020 n. 3105

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

CIGD aziende plurilocalizzate ed attribuzione d'ufficio delle domande alla corretta procedura gestionale

L'INPS – con Messaggio 18 agosto 2020, n. 3121- ha comunicato d'aver provveduto d'ufficio all'attribuzione delle domande di CIGD che presentavano una prestazione di sostegno errata, alla corretta procedura gestionale.

Tale operazione consentirà di conservare ove possibile gli effetti delle domande errate e, nel contempo, evitare che le stesse debbano essere annullate e ritrasmesse dalle aziende medesime.

La Struttura territoriale competente in relazione all'unità produttiva verificherà che non vi siano duplicazioni e, in presenza di domande che riportano lo stesso periodo, ore e lavoratori, provvederà a contattare l'azienda per verificare quale sia la domanda da autorizzare.



Riferimenti normativi

Messaggio 18 agosto 2020 n. 3121

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili

L'INPS – con Messaggio 21 agosto 2020, n. 3127 – ha comunicato che è stata estesa anche ai mesi di settembre e ottobre l'anticipazione del pagamento delle prestazioni per garantire l'accesso contingente degli utenti nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Pertanto, la rata di settembre delle pensioni, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, ex art. 1, comma 302, legge n. 190/2014, è posta in pagamento presso gli uffici postali secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

- A-B mercoledì 26 agosto;
- C-D giovedì 27 agosto;
- E-K venerdì 28 agosto;
- L-O sabato 29 agosto;
- P-R lunedì 31 agosto;
- S-Z martedì 1° settembre.



Riferimenti normativi

Messaggio 21 agosto 2020 n. 3127

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Novità sulla procedura “Contatti” nel Cassetto Previdenziale Aziende

L'INPS – con Messaggio del 24 agosto 2020, n. 3140 – ha comunicato che, per consentire una più puntuale canalizzazione e un'efficiente gestione dei contatti pervenuti attraverso il sistema di comunicazione bidirezionale del Cassetto Previdenziale Aziende, sono stati introdotti dei nuovi oggetti, selezionabili alla voce “CIGO – CIGS – Solidarietà”.

Le nuove comunicazioni potranno essere trasmesse solo attraverso gli oggetti “CIGO”, “CIGD”, “FIS” e “SR41 Pagamenti diretti”, mentre l'oggetto “CIGO – CIGS – Solidarietà” verrà inibito per le nuove richieste e consentirà la sola chiusura dei contatti già pervenuti e ancora aperti.

Per i nuovi oggetti, previsti in sostituzione del precedente “CIGO – CIGS – Solidarietà”, resta invariato il tempo soglia, introdotto al fine di misurare e valorizzare la qualità della lavorazione in termini di tempestività delle risposte fornite.



Riferimenti normativi

Messaggio 24 agosto 2020, n. 3140

NEWS – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Al via il riesame delle domande “Indennità Covid-19” respinte

L'INPS – con Messaggio 10 agosto 2020, n. 3088 – ha informato che è stata completata la prima fase di gestione delle domande pervenute, con il controllo relativo all'accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni.

Gli esiti delle domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili accedendo con le proprie credenziali al servizio “Indennità 600/1.000 euro” e selezionando la voce “Esiti”.

Il provvedimento in commento contiene, inoltre, la legenda degli esiti di reiezione delle indennità Covid-19 e le indicazioni per il lavoratore e i Patronati su come proporre un'istanza di riesame che permetta all'INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nelle circolari richiamate.

L'istanza dovrà essere trasmessa entro 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva alla pubblicazione), attraverso la sezione “Esiti” dello stesso servizio attraverso cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 / 1.000 euro”.

La funzionalità provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Trascorsi i 20 giorni, qualora l'interessato non abbia prodotto la documentazione necessaria, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.



Riferimenti normativi

Messaggio 10 agosto 2020 n. 3088

NEWS – EMERGENZA CORONAVIRUS

In vigore dal 15 agosto 2020 il Decreto “Agosto”

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Il provvedimento – composto da 115 articoli – prevede, al Capo I, le “Disposizioni in materia di lavoro”, quali:

- uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione (viene finanziato esclusivamente il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa di una favorevole conclusione della trattativa sul recovery fund);
- prolungamento per un massimo di 18 settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza COVID-19. Nel dettaglio:

a) per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020;

b) per le aziende che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020;

- possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale (al contempo, è stata abrogata la cd. proroga automatica dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato duale, sospesi causa COVID-19);
- proroga di ulteriori due mesi della Naspi e della DIS COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- introduzione di nuove indennità per alcune categorie di lavoratori, quali gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio (€ 1.000); prevista, poi, un’indennità di € 600 per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi;
- conferma della sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per GMO, differenziate in base alle condizioni soggettive aziendali (tali disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa);
- introduzione di un nuovo incentivo occupazionale, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Vengono, infatti, escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ovvero, trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato).



Riferimenti normativi

D.L. 14 agosto 2020, n. 104

NEWS – EMERGENZA CORONAVIRUS**Pubbligate in GU le nuove disposizioni sull'uso delle mascherine in ogni luogo pubblico a rischio assembramento**

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020, n. 204 è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il provvedimento – in vigore dal 17 agosto 2020 fino al 7 settembre 2020, salvo una nuova disposizione di un apposito DPCM – dispone:

- a. è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- b. sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

**Riferimenti normativi**

Ordinanza 16 agosto 2020

NEWS – PREVIDENZA**In GU le novità sulla previdenza di medici, avvocati e consulenti del lavoro**

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2020, n. 200 sono stati pubblicati una serie di comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico:

- approvazione della delibera n. 47/2000 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 marzo 2020 – regolamento a tutela dell'inabilità temporanea a favore degli iscritti al Fondo della medicina convenzionata e accreditata;
- approvazione della delibera n. 63 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 6 febbraio 2020 – aggiornamento dei coefficienti per il calcolo dell'onere di riscatto e di ricongiunzione ex legge n. 45/1990;
- approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 28 novembre 2019 – provvedimento straordinario all'incentivazione della regolarità contributiva;
- approvazione della delibera n. 3 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 21 febbraio 2020 – regolamento unico della Previdenza Forense.



Riferimenti normativi

Comunicato 11 agosto 2020 – Delibera n. 47

Comunicato 11 agosto 2020 – Delibera n. 63

Comunicato 11 agosto 2020 – Delibera ENPACL

Comunicato 11 agosto 2020 – Delibera n. 3

NEWS – PREVIDENZA

In GU le novità sulla previdenza di ingegneri, architetti, impiegati agricoli, veterinari e orfani di sanitari italiani

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2020, n. 199 sono stati pubblicati una serie di comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico:

- approvazione della delibera n. 26136/20 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 10 aprile 2020 – determinazione del contributo di paternità per l'anno 2020, in misura pari ad € 4,00 pro capite;
- approvazione della delibera n. 26135/20 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 10 aprile 2020 – determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari ad € 40,00 pro capite;
- approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 5/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, in data 18 marzo 2020 – rivalutazione del contributo minimo soggettivo e del contributo minimo integrativo ai sensi dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 4, comma 3, del regolamento della gestione separata degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
- approvazione della delibera n. 9/IIAN adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 30 novembre 2019 – modifiche al regolamento per la concessione dei sussidi a sostegno della genitorialità;
- approvazione della delibera n. 3 adottata dal Comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI) in data 2 febbraio 2020 – modifica degli importi dei contributi vitalizi ed obbligatori nonché della misura del contributo volontario di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento della contribuzione.



Riferimenti normativi

Comunicato 10 agosto 2020 – Delibera n. 3

Comunicato 10 agosto 2020 – Delibera n. 9/IIAN

Comunicato 10 agosto 2020 – Delibera n. 5/2020

Comunicato 10 agosto 2020 – Delibera n. 26135/20

Comunicato 10 agosto 2020 – Delibera n. 26136/20

NEWS – PREVIDENZA

In GU le novità sulla previdenza di consulenti del lavoro e giornalisti

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020, n. 202 sono stati pubblicati due comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico:

- approvazione della delibera n. 1 adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 23 aprile 2020 – provvedimento straordinario all'incentivazione della regolarità contributiva (nuova decorrenza);
- approvazione delle delibere n. 11 e n. 12 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani adottate dal Comitato amministratore della gestione separata in data 29 aprile 2020 – Possibilità di estensione agli iscritti del congedo parentale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.



Riferimenti normativi

Comunicato 13 agosto 2020 – Delibera n. 1

Comunicato 13 agosto 2020 – Delibere n. 11 e 12

NEWS – INCENTIVI ALLE AZIENDE

Publicato in GU il tasso di attualizzazione delle agevolazioni erogate a favore delle imprese

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2020, n. 207 è stato pubblicato il Decreto MiSE 11 agosto 2020, recante "Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese".

Al riguardo, decorrere dal 1° agosto 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,89%.



Riferimenti normativi

D.M. 11 agosto 2020

NEWS – DIRITTO DEL LAVORO

In GU il comunicato sulla mancata conversione in legge del D.L. n. 52/2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020, n. 204 è stato pubblicato il comunicato del Ministero di Giustizia, recante "Mancata conversione del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro»".

Al riguardo, viene precisato che:

- il D.L. n. 52/2020 è stato abrogato dalla legge n. 77/2020 (di conversione, con modificazioni del D.L. n. 34/2020);
- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 52/2020.



Riferimenti normativi

Comunicato 17 agosto 2020

NEWS - PREVIDENZA

In GU il comunicato MLPS sulla previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020, n. 206 è stato pubblicato il comunicato MLPS sulla previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura.

Nello specifico:

- approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 3/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, in data 18 marzo 2020 – procedura per il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva.



Riferimenti normativi

Comunicato 19 agosto 2020

NEWS - PREVIDENZA

In GU il comunicato MLPS sulla previdenza dei consulenti del lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2020, n. 207 è stato pubblicato il comunicato MLPS sulla previdenza dei consulenti del lavoro.

Nello specifico:

- Approvazione della delibera n. 24 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in data 6 marzo 2020 – determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi, per l'anno 2020.



Riferimenti normativi

Comunicato 20 agosto 2020

NEWS – PREVIDENZA**In GU il comunicato MLPS sul contributo di maternità dei consulenti del lavoro**

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2020, n. 208 è stato pubblicato il comunicato MLPS sulla previdenza dei consulenti del lavoro.

Nello specifico:

- approvazione della delibera n. 91 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPAAL) in data 16 luglio 2020 – determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari ad € 44,00 pro-capite.

**Riferimenti normativi**

Comunicato 21 agosto 2020

NEWS – ISTAT**In GU il comunicato ISTAT con l'indice dei prezzi al consumo di luglio 2020**

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2020, n. 208 è stato pubblicato il comunicato ISTAT, recante "Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)".

Al riguardo, l'indice del mese di luglio 2020 è pari a 102,3.

**Riferimenti normativi**

Comunicato 21 agosto 2020

NEWS – PREVIDENZA**In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di ingegneri, architetti, medici ed odontoiatri**

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020, n. 204 sono stati pubblicati alcuni comunicati MLPS.

Nello specifico:

- approvazione della delibera n. 25247/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 maggio 2019 – adeguamento dell'età ordinaria di pensione (tabella I ex art. 20.1 RGP2012), dei nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H54 ex articoli 26.1 e 33.1 RGP2012) e l'aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M ex art. 34.3 RGP2012);
- approvazione della delibera n. 26219/20 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 27

maggio 2020 – adeguamento dell'età ordinaria di pensione (tabella I ex art. 20.1 RGP2012), dei nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H55 ex articoli 26.1 e 33.1 RGP2012), l'aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M ex art. 34.3 RGP2012) e l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (tabelle F54 e F55 ex articoli 6.6 e 6.7 regolamento riscatti e ricongiunzione) da applicare al montante individuale determinato dalla contribuzione trasferita ai sensi degli articoli 5.1.2 e 5.2 dello stesso regolamento;

- approvazione della delibera n. 20/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 21 febbraio 2020 – modifiche al regolamento del Fondo di previdenza generale;
- approvazione della delibera n. 21/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 21 febbraio 2020 – modifiche al regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.



Riferimenti normativi

Comunicato 17 agosto 2020 – Delibera n. 20/2020

Comunicato 17 agosto 2020 – Delibera n. 21/2020

Comunicato 17 agosto 2020 – Delibera n. 26219/20

Comunicato 17 agosto 2020 – Delibera n. 25247/2019

NEWS – PREVIDENZA

In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di dottori commercialisti e giornalisti professionisti

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2020, n. 205 sono stati pubblicati alcuni comunicati MLPS.

Nello specifico:

- approvazione della delibera n. 54/20/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 16 gennaio 2020 – approvazione delle tabelle dei coefficienti di rivalutazione dei redditi per le pensioni decorrenti nell'anno 2018 e nell'anno 2019;
- approvazione della delibera n. 5/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 luglio 2019 – modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza;
- approvazione della delibera n. 16 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 24 giugno 2020 – determinazione dei contributi minimi e del reddito minimo per l'anno 2020;
- approvazione della delibera n. 16 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – gestione sostitutiva dell'AGO – in data 25 giugno 2020 – rivalutazione annuale delle retribuzioni ai fini della determinazione delle medie retributive pensionabili, per l'anno 2020;
- approvazione della delibera n. 84/20/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 febbraio 2020 – approvazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi per le pensioni decorrenti nell'anno 2020.



Riferimenti normativi

Comunicato 18 agosto 2020 – Delibera n. 16 INPGI

Comunicato 18 agosto 2020 – Delibera n. 16 INPGI – AGO

Comunicato 18 agosto 2020 – Delibera n. 5/19/AdD

Comunicato 18 agosto 2020 – Delibera n. 54/20/DIST

Comunicato 18 agosto 2020 – Delibera n. 84/20/DIST

NEWS – GIUSTIZIA

I giudici di pace hanno diritto alle ferie retribuite

In presenza di determinate condizioni, il giudice di pace, quale magistrato onorario, dev'essere inteso quale lavoratore a tempo determinato sulla base del diritto comunitario: lo ha affermato la seconda sezione della Corte di Giustizia Ue con la sentenza 16 luglio 2020, causa C-658/18.

L'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, e l'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono infatti essere interpretati nel senso che un giudice di pace che, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di lavoratore.

Di conseguenza – hanno precisato gli eurogiudici – contrasta con l'ordinamento Ue una normativa nazionale che non prevede il diritto del giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, al pari dei magistrati ordinari. Tale principio incontra una deroga nelle ipotesi in cui una differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità.



Riferimenti normativi

Sentenza 16 luglio 2020, n. C-658/18

NEWS – IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell'AE sulle nuove disposizioni sul fringe benefit ad uso promiscuo

L'Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 14 agosto 2020, n. 46/E – ha precisato che le nuove disposizioni sui fringe benefit ad uso promiscuo, ex art. 1, comma 632, legge n. 160/2019 trovano applicazione per l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore, assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.

Com'è noto, la legge di Bilancio 2020 ha previsto che il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km: pertanto, la determinazione del fringe benefit diventa "fiscalmente più conveniente" al diminuire dell'impatto ambientale del veicolo prescelto.

Le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, mentre sono esclusi i contratti già in es-



sere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%).

Al riguardo, l'AE ha chiarito che – fatto salvo il rispetto del momento in cui l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente – il requisito temporale relativo all'immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima.

Solo in quest'ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all'immatricolazione.



Riferimenti normativi

Risoluzione 14 agosto 2020 n. 46/E

NEWS – IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell'AE sulla fruizione del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI

L'Agenzia delle Entrate – con Circolare del 20 agosto 2020, n. 25/E – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta fruizione del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, precisando che è necessario che gli operatori professionisti della sanificazione (ovvero, delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) devono predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali), finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha escluso che il credito d'imposta possa essere fruito per le spese relative all'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento, dato che tale attività non rientra tra quelle di «sanificazione» [a differenza delle spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati].



Riferimenti normativi

Circolare del 20 agosto 2020, n. 25/E

NEWS – REGOLARIZZAZIONI

Emersione rapporti di lavoro in agricoltura: diffusi i dati del Viminale

“Oltre duecentomila persone, uomini e donne, sottratte all'invisibilità e restituite alla dignità e regolarità dei rapporti di lavoro, e circa 13mila cittadini stranieri che, da oggi, potendo contare su un permesso di soggiorno regolare, possono trasformarlo in permesso di lavoro regolare”: lo ha affermato la Ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, commentando i risultati

diffusi nei giorni scorsi dal Ministero dell'Interno a proposito delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'art. 103, comma 1, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Per la responsabile del Mipaaf, si tratta di "Numeri importanti che confermano ancora una volta di più la bontà della norma, la sua necessità, la giustezza del percorso avviato che adesso dovrà necessariamente proseguire anche con il Piano Triennale contro il caporalato, con la piattaforma che agevola l'incrocio trasparente domanda e offerta di lavoro, e l'offerta integrata di servizi a partire dal trasporto".



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 17 agosto 2020

NEWS - PUBBLICO IMPIEGO

Dal Consiglio di Stato chiarimenti sulla verifica dei requisiti richiesti ai dipendenti pubblici

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per legge ai pubblici dipendenti (e in particolare agli appartenenti alle Forze armate) non rilevano né il pregresso percorso di carriera del dipendente, né gli eventuali profili di colpa in capo al medesimo: lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 28 maggio 2020, n. 3622, depositata lo scorso 8 giugno.

Per i giudici amministrativi, peraltro, tale verifica costituisce una facoltà dell'Amministrazione, in virtù del principio di buon andamento. Di conseguenza, in capo alla Pa vige l'obbligo di accertare l'attuale ed effettiva idoneità del personale allo svolgimento dei compiti affidati al dipendente pubblico (in tal senso si richiama la pronuncia del Consiglio di Stato 11 settembre 2014, n. 4651).

Nella pronuncia in commento è stato sottolineato tra l'altro che la mancata prestazione del servizio per un periodo significativo rende tutt'altro che irragionevole ed illogica la scelta dell'Amministrazione di provvedere all'effettuazione della citata verifica: la lontananza dall'impiego, a prescindere dalle ragioni che l'anno determinata, se non per ciò solo sintomatica di un'intervenuta inidoneità, rende immune da censure la decisione amministrativa di disporre un apposito accertamento in merito, proprio al fine di vagliare il concreto ed attuale profilo psico-fisico ed attitudinale del soggetto riammesso, dopo lungo tempo, in servizio (Consiglio di Stato 31 gennaio 2020, n. 396, 20 febbraio 2013, n. 1051, 19 aprile 2012, n. 2306, 30 luglio 2009, n. 4794).



Riferimenti normativi

Sentenza 8 giugno 2020, n. 3622

NEWS - PUBBLICO IMPIEGO

Carabinieri, ai fini del trasferimento il convivente è equiparato al coniuge

Non può essere respinta la domanda di trasferimento presentata da un carabiniere - ai sensi dell'art. 398 del regolamento generale dell'Arma - per ricongiungimento perché tale ricongiungimento non è al consorte ma alla compagna convivente more uxorio: lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 4 giugno 2020, n. 3896, depositata lo scorso 17 giugno. Tale pronuncia -

in linea con l'orientamento assunto dai giudici di Palazzo Spada secondo cui il convivente – equiparato al coniuge ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (in tal senso si richiamano le pronunce 29 dicembre 2017, n. 6186 e 12 luglio 2018, n. 4277).



Riferimenti normativi

Sentenza 17 giugno 2020, n. 3896

NEWS – INCENTIVI

Bando Arché, oltre 10 milioni di euro per i professionisti lombardi

Attraverso il bando “Arché 2020”, la Regione Lombardia intende sostenere le micro e piccole-medie imprese nonché i professionisti lombardi nello sviluppo di start-up innovative. A tal fine sono stati stanziati 10,4 milioni di euro, di cui 3 milioni destinati a startup innovative, mentre oltre 2 milioni a startup culturali e creative.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1. sono previsti contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese ammesse, e nel limite massimo di 75mila euro;
2. possono presentare la domanda di partecipazione – dalle 12.00 dell'11 settembre 2020 alle 18.00 del 18 settembre 2020 – i liberi professionisti (anche in forma associata), che appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice prevalente ATECO 2007 e che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale un Comune della Regione Lombardia;
3. i professionisti singoli devono essere in possesso di partita Iva oppure aver avviato l'attività professionale (oggetto della domanda di contributo) da più di 12 mesi fino a un massimo di 48 mesi;
4. gli studi associati non iscritti al Registro delle Imprese, devono essere in possesso del contratto associativo tra professionisti (o documentazione equivalente) e aver avviato l'attività professionale da 12 mesi fino ad un massimo di 48 mesi;
5. i professionisti (studi associati) iscritti al Registro delle Imprese dovranno partecipare in qualità di MPMI;
6. ogni soggetto può presentare una sola domanda;
7. maggiori informazioni sul bando sono consultabili al seguente indirizzo: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/ arche-2020-RLO12020013582>



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 20 agosto 2020

NEWS – DECRETO “AGOSTO”, AGEVOLAZIONI

“Bonus Ristorazione” destinato all'intera categoria

Per effetto di un errata corrige apportato al secondo comma dell'art. 58 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il contributo noto come “bonus ristorazio-

ne” è destinato all’intera categoria: lo ha precisato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

1. il contributo – riconosciuto per acquisti di prodotti made in Italy – spetta a condizione che l’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019;
2. per accedere al contributo, le imprese che abbiano avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non sono tenute a dimostrare la suddetta perdita di fatturato.

A tal fine sono stati stanziati 600 milioni di euro. Attualmente il “decreto di agosto” è all’esame di Camera e Senato per la conversione in legge.



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 14 agosto 2020

Speciale Estate – Italia Oggi

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Rettifica per la Cigd in più sedi

Trenta giorni di tempo per correggere le istanze errate

Trenta giorni di tempo per correggere le domande Cigd da parte delle aziende plurilocalizzate. Se è stata fatta erroneamente domanda per un trattamento diverso dalla Cigd cui si ha diritto, o comunque con omissioni o errori che ne hanno impedito l'accettazione, è possibile rifare la domanda, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 3144/2020 illustrando la disciplina della Cig per le imprese con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome dando il via libera al recupero della cassa integrazione in deroga anticipata dalle aziende ai lavoratori, per mezzo del conguaglio su Uniemens.

Italia Oggi, 26 agosto 2020, pag. 34 di Daniele Cirioli

EMERGENZA CORONAVIRUS

Salvagente antiCovid ai pescatori

Aiuti variabili e fino a un massimo di 120 mila a impresa

Aiuti fino a un massimo di 120 mila euro a impresa per il comparto pesca, colpito dagli effetti recessivi del coronavirus. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 209 del 22 agosto 2020) il decreto 17 luglio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha istituito il Fondo per l'emergenza Covid-19. Il decreto, che prevede contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese della pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca in acque interne, è attuativo dell'art. 78, comma 2, del dl n. 18/2020 (Cura Italia), cui faranno seguito altri provvedimenti ministeriali che definiranno ulteriori modalità e criteri di accesso al Fondo stesso.

Italia Oggi, 25 agosto 2020, pag. 32 di Bruno Pagamici

DECRETO AGOSTO

Contratti a termine, via libera a proroghe e rinnovi acausali

Liberalizzati rinnovi e proroghe di contratti a termine. Fino al prossimo 31 dicembre, infatti, ai datori di lavoro è data la possibilità di prorogare o di rinnovare, senza una causale, i contratti a termine per la durata massima 12 mesi e una volta soltanto. La possibilità, già operativa fino al 30 agosto ma solamente per i contratti in essere al 23 febbraio, è stata estesa a tutti i rapporti a termine (quelli in corso, quelli cessati e i nuovi stipulati), anche se stipulati e/o terminati prima e/o dopo quella data. La novità, in vigore dal 15 agosto, è prevista dal dl Agosto (art. 8 del dl n. 104/2020).

Italia Oggi Sette, 24 agosto 2020, pag. 3 di Daniele Cirioli

AMMORTIZZATORI SOCIALI**Semaforo verde alla nuova Cig***Possibile richiedere i periodi decorrenti dal 13 luglio*

Via libera alla nuova Cig Covid-19 (Cigo, Cigd, Asso) del decreto Agosto. Per ora, si può fare domanda per le prime nove settimane con decorrenza 13 luglio, entro il 30 settembre. I datori di lavoro che hanno chiesto e ottenuto autorizzazione Cig (in base alle precedenti normative) per periodi anche successivi al 12 luglio, ne devono tenere conto nel calcolo del limite massimo di nove settimane che possono essere richieste. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 3131/2020, in cui illustra inoltre l'agenda aggiornata delle scadenze delle domande anche per la vecchia Cig.

*Italia Oggi, 22 agosto 2020, pag. 31 di Daniele Cirioli***PROFESSIONISTI****I bonus valgono nove miliardi***Indennità erogate a 5 milioni e mezzo di professionisti*

Poco meno di 9 miliardi di euro per erogare i bonus a circa 5 milioni e mezzo di professionisti italiani. Questo il conto delle indennità introdotte dal governo con il decreto Cura Italia e rifinanziate dal decreto Rilancio e, in parte, dall'ultimo decreto Agosto. La platea dei beneficiari comprende praticamente tutte le tipologie di lavoratore autonomo presenti in Italia, da quelli iscritti all'Inps a quelli delle casse private, passando per commercianti e artigiani e lavoratori dello spettacolo e del turismo.

*Italia Oggi, 21 agosto 2020, pag. 30 di Michele Damiani***DECRETO AGOSTO****Licenziamenti, divieto a vita***Non c'è termine a chi chiede lo sgravio al posto della cig*

Il datore di lavoro che opta per l'esonero contributivo, al posto della nuova Cig Covid-19, non potrà più licenziare. Per un cortocircuito di norme, infatti, a chi fruisce dello sgravio, il divieto di licenziamento si applicherà a vita naturale durante. Lo stabilisce l'art. 3 del dl n. 104/2020, ma con una disposizione di significato opposto a quanto prevede l'art. 14 dello stesso dl Agosto (e cioè che il divieto non si applichi più una volta esaurita la fruizione dell'esonero contributivo).

*Italia Oggi, 20 agosto 2020, pag. 31 di Daniele Cirioli***AMMORTIZZATORI SOCIALI****Sanatoria per la vecchia cig***Riaperti i termini delle istanze scadenti a fine mese*

Sanatoria sulla vecchia cig. Il decreto Agosto, infatti, riapre i termini fino al 31 agosto per le domande di accesso alla Cig Covid-19 (Cigo, Cigd, Asso) e per l'invio dei dati di pagamento, scadute fino al 31 luglio. Le imprese di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, inoltre, potranno chiedere entro il 15 ottobre la Cig Covid-19 per periodi dal 23 febbraio al 30 aprile (invio dei dati di pagamento entro il 15 novembre). Prorogati al 30 settembre, inoltre, le istanze e l'invio dei dati di pagamento in scadenza questo mese.

Italia Oggi, 19 agosto 2020, pag. 35 di Daniele Cirioli

DECRETO AGOSTO

Decontribuzione Sud? Un bluff

Esonero del 30% soltanto sui contributi previdenziali

Un bluff la decontribuzione al Sud: in soldoni vale uno sgravio del 7%, cioè uno sconto di 107 euro sul dipendente con 1.500 euro di salario lordo. L'esonero del «30%», infatti, opera esclusivamente sui «contributi previdenziali» dovuti all'Inps dai datori di lavoro. La misura è prevista dall'art. 27 del dl n. 104/2020, c.d. decreto Agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto ed entrato in vigore dal giorno successivo.

Italia Oggi, 18 agosto 2020, pag. 33 di Daniele Cirioli

VIGILANZA SUL LAVORO

Contratti, il deposito conviene

Sgravi e agevolazioni subordinati alla procedura telematica

Niente sgravi, agevolazioni e deroghe ai contratti di lavoro (esempio: la possibilità di fare più assunzioni a termine, oltre i limiti prefissati di legge per effetto di un accordo di prossimità) se il contratto di secondo livello, aziendale o territoriale, che prevede queste misure non è stato depositato. Dal 30 luglio (accordi sottoscritti o rinnovati da tale data) il deposito è condizione necessaria per l'efficacia delle misure (agevolazioni di qualunque natura: fiscale, contributiva o normativa). Lo ha stabilito l'ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 3/2020.

Italia Oggi Sette, 15 agosto 2020, pag. 17 di Daniele Cirioli

LAVORO SUBORDINATO

Lavoro agile, 2 proroghe

Durata lunga per lavoratori disabili e fragili

Doppia proroga per lo smart working. Fino al 14 settembre per i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni; fino al 15 ottobre per i lavoratori c.d. fragili o disabili e per quelli che hanno nel proprio nucleo familiare una persona disabile grave. È quanto stabilisce il decreto legge n. 83/2020.

Italia Oggi, 14 agosto 2020, pag. 30 di Daniele Cirioli

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Congedo Covid fruibile a ore

Richiesta per mese solare, anche per periodi pregressi

Domanda mensile per il congedo Covid fruito a ore (una per il mese di luglio e una per agosto). Infatti, ogni richiesta va contenuta all'interno di un mese solare, nell'intervallo di tempo che va dal 19 luglio al 31 agosto. Lo stabilisce, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 3105/2020, dando il via alla possibilità prevista dalla legge n. 77/2020 (conversione del dl n. 34/2020 di fruizione oraria del congedo Covid-19).

Italia Oggi, 13 agosto 2020, pag. 31 di Daniele Cirioli

PROFESSIONISTI

Professioni unite dal Covid

Eventi e iniziative comuni per fronteggiare la crisi

Dal Covid-19 una spinta alla collaborazione tra le diverse professioni. Durante il lockdown sono cresciute le iniziative interprofessionali messe in piedi dai vari ordini e collegi di categoria; l'ultima in ordine di tempo è stata realizzata in Campania dove professioni tecniche e intellettuali hanno dato vita a uno sportello unico per il bonus 110%. La settimana scorsa, invece, è andato in scena l'incontro tra consulenti del lavoro e revisori legali, nel solco di un progetto che mira a costituire una sorta di unione delle professioni contabili.

Italia Oggi, 12 agosto 2020, pag. 28 di Michele Damiani

PROFESSIONISTI

Requisiti diversi per i 600 euro

Iscritti alle casse private con limiti, autonomi Inps no

Limiti di reddito per i professionisti iscritti alle casse private per percepire i bonus 600 euro. Nessun vincolo, invece, per gli iscritti all'Inps gestione separata, che però dovevano dimostrare un calo del reddito del 33% per godere dell'indennità di 1.000 euro per il mese di maggio. Libertà anche per commercianti e artigiani, esclusi però dal bonus maggio, così come per intermittenti, occasionali e stagionali al di fuori del turismo, che però potevano percepire solo il sostegno ad aprile e a maggio.

Italia Oggi, 11 agosto 2020, pag. 34 di Michele Damiani

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il bonus bebè non bada all'Isee

L'assegno di natalità sarà erogato nella misura minima

Principio di universalità per il bonus bebè. L'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè), infatti, per gli eventi relativi all'anno in corso, è riconosciuto anche in presenza di un Isee superiore alla soglia massima (pari a 40 mila euro) o in assenza di un Isee in corso di validità al momento della presentazione della domanda (per esempio, Dsu non presentata, Isee scaduto, Dsu senza bambino per il quale l'assegno è richiesto, ecc.). In questi casi, non potendosi individuare la fascia Isee di riferimento, la prestazione è erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese per figlio successivo al primo.

Italia Oggi Sette, 10 agosto 2020, pag. 16 di Carla De Lellis

DECRETO AGOSTO

Stop alla proroga per legge

Decide l'azienda se procrastinare il rapporto di lavoro

Stop alla proroga ex lege dei contratti a termine. Il decreto Agosto, infatti, abroga la norma che oggi obbliga forzatamente i datori di lavoro a prolungare i rapporti a tempo determinato per la durata pari alla sospensione d'attività lavorativa per l'emergenza Covid-19. Estesa a fine anno, inoltre (attualmen-

te fino al 30 agosto), la facoltà di proroga e rinnovo degli stessi contratti a termine senza causale, per una volta soltanto e purché non sia superata la durata di 24 mesi del rapporto di lavoro.

Italia Oggi, 8 agosto 2020, pag. 30 di Daniele Cirioli